



Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Volume I

A.C. 157, 2236, 2822 Nuovo Testo proposto come testo base

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	157, 2236, 2822 Nuovo Testo proposto come testo base
Titolo:	Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente

Introduzione

Nell'ambito dell'esame, in sede referente, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, delle abbinate proposte di legge C. 157, C. 2236, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822, "**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica**", i relatori, nella seduta del 27 maggio 2026, hanno presentato un [nuovo testo](#) della proposta di legge AC 2822, **proponendolo come testo base** ai fini del seguito dell'esame.

Il **presente dossier analizza il contenuto del nuovo testo** della proposta di legge AC 2822, proposto come testo base, **concentrandosi esclusivamente sulle differenze** che esso presenta **rispetto al [testo originario](#)** della medesima proposta di legge.

Le differenze riscontrate sono state raggruppate per argomento, e saranno analizzate in cinque diverse sezioni, secondo la seguente ripartizione:

- differenze riguardanti il **meccanismo di assegnazione del premio di governabilità** e la ripartizione dei seggi;
- differenze concernenti le elezioni nelle circoscrizioni **Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta**;
- altre differenze varie in materia di **presentazione delle liste**, di **candidature** e di **procedimento elettorale**;
- contenuto dell'**articolo 3** del nuovo testo, in materia di soppressione del meccanismo di **aggiornamento periodico dei collegi**;
- contenuto dell'**articolo 4** del nuovo testo, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in materia di **elezioni degli italiani residenti all'estero**.

In allegato al presente volume è riportata una **tabella di corrispondenza** che mette a confronto le novelle apportate dai diversi commi e dalle diverse lettere del nuovo testo dell'AC 2822 e quelle apportate dai diversi commi e dalle diverse lettere del testo originario della medesima proposta, **con l'indicazione di quali siano le novelle che risultano modificate** e con la segnalazione della pagina del presente dossier alla quale riscontrare la relativa descrizione.

Per le modifiche solo formali, di mero coordinamento interno, così come per le riformulazioni che incidono solo molto relativamente sul contenuto effettivo della disposizione, si rinvia alla consultazione dell'apposito [testo a fronte](#), pubblicato in un volume a parte. Esse sono segnalate come "**modifiche formali/di coordinamento**" nella tabella di corrispondenza, e da essa è possibile risalire alla pagina del testo a fronte in cui consultarle.

Per le **disposizioni non modificate**, infine, si rinvia alla consultazione del [dossier](#) riferito al testo originario dell'AC 2822.

In sintesi: il sistema delineato dal nuovo testo dell'AC 2822, proposto come testo base nella seduta del 27 maggio 2026.

Venendo ora ad una sintetica disamina preliminare del contenuto del nuovo testo proposto come testo base, esso, come già faceva il testo originario dell'AC 2822, delinea un **sistema elettorale di tipo misto, a base proporzionale**, "corretto" dalla previsione di un **premio in seggi** da assegnare alla lista o coalizione di liste che ottiene più voti, al ricorrere di determinati presupposti.

È confermata la **soppressione dei collegi uninominali**, così come l'assegnazione dei seggi loro spettanti ai collegi plurinominali che li contengono, e la scelta di confermare, assieme alla **circoscrizioni**, anche i **collegi plurinominali**, di cui alle tabelle allegate al [decreto legislativo n. 177 del 2020](#).

È altresì confermata la scelta di prevedere due tipologie di **liste di candidati**: quelle presentate, eventualmente in coalizione tra loro, dai singoli partiti e gruppi politici a **livello di ciascun collegio plurinomiale** (in numero massimo di sei candidati) e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni di liste a **livello circoscrizionale** ai fini dell'eventuale attribuzione del **premio**. Queste ultime liste, in caso di coalizione, sono le medesime per tutte le liste coalizzate.

Il sistema di attribuzione dei seggi resta, a livello generale, il medesimo di quello previsto dal testo originario dell'AC 2822. Ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nonché della circoscrizione Estero, i seggi sono cioè ripartiti con una **distribuzione proporzionale** effettuata su base **nazionale** (alla Camera) o **regionale** (al Senato), tra le liste presentate a livello di collegio plurinomiale. Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinomiale (alla Camera) e dal livello regionale a quello di collegio plurinomiale (al Senato) resta, come già previsto dal testo originario dell'AC 2822, quello oggi vigente.

Anche le **soglie di sbarramento** per l'accesso al riparto dei seggi non sono modificate rispetto al testo originario dell'AC 2822, e sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.

Venendo ora al **premio di governabilità**, esso è confermato nella sua natura **eventuale** (viene assegnato, cioè, solo al ricorrere di determinati presupposti) e **fissa** (esso consiste cioè in un ammontare predeterminato di seggi che si aggiungono che il "vincitore" ha già ottenuto nella parte proporzionale), e nella sua consistenza, essendo pari a **70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato**. Tali seggi, in caso di assegnazione del premio, vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente per essere devoluti alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e vengono assegnati alle liste a tal fine da essa presentate a livello circoscrizionale (o regionale, al Senato), i cui candidati vengono tutti eletti.

L'elemento su cui il nuovo testo dell'AC 2822 **si differenzia maggiormente** rispetto al testo originario della medesima proposta, è senza dubbio il **sistema dei presupposti da verificare per l'effettiva assegnazione del premio**.

Infatti, nel nuovo testo, il premio è assegnato, in entrambe le Camere, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, a patto che essa abbia ottenuto **la maggiore cifra elettorale in ciascuna delle due Camere**, e che essa abbia ottenuto **il 42 per cento dei voti validi in ciascuna della due Camere**.

In assenza di tali presupposti - anche solo in una Camera - il premio non viene assegnato in nessuna delle due Camere, ed anche i seggi del premio vengono ripartiti nell'ambito della **distribuzione proporzionale generale** (nazionale, alla Camera, o regionale, al Senato). In tal caso, nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali collegate al premio viene eletto.

Rispetto al testo originario del 2822, si riscontrano cioè le seguenti **differenze**:

- è soppressa l'eventualità del ballottaggio;
 - è innalzata, dal 40 al 42 per cento dei voti validi, la percentuale minima di voti da ottenere per l'assegnazione del premio;
 - è inserito un **meccanismo di coordinamento tra gli esiti elettorali delle due Camere** tale per cui il premio può essere assegnato in una Camera solo se è possibile assegnarlo, alla stessa lista o coalizione, anche nell'altra; nel caso in cui non sussistano i requisiti per l'assegnazione del premio in una Camera, o nel caso in cui i vincitori nelle due Camere siano diversi, il premio non viene assegnato neanche in nessuna delle due Camere.
- Si specifica che **l'identità** tra le liste o coalizioni che si sono presentate **nei due rami** è garantita tramite un **meccanismo di collegamento reciproco** da effettuare in occasione della presentazione delle liste.

Un altro elemento sul quale il **nuovo testo dell'AC 2822 risulta diverso** rispetto al testo originario è relativo al **numero massimo di seggi totali** (ivi compresi, cioè, quelli proporzionali) che è possibile assegnare alla lista che si è vista attribuire il premio. Tale tetto massimo era già previsto nel testo originario della proposta, ma è stato **ridotto**, alla **Camera**, da 230 a **220**, e al **Senato** da 114 a **113**. Si specifica che resta fermo che da tali massimali restano **esclusi gli eventuali seggi conseguiti** nelle circoscrizioni **Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero**, e che, in caso di superamento del tetto, i seggi eccedenti sono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale.

Sul fronte delle **modalità di espressione del voto** non si registrano innovazioni rispetto al testo originario dell'AC 2822: l'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinomiale.

Continua a non essere prevista la possibilità di esprimere un voto di **preferenza** in favore dei candidati interni alle liste.

Sul fronte delle **pluricandidature**, resta fermo che il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. In caso di pluri elezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso di pluri elezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale (come nel sistema vigente). Rispetto al testo originario dell'AC 2822, il **nuovo testo chiarisce** però espressamente **che non è possibile candidarsi in più di una lista circoscrizionale** presentata, dalla medesima lista o coalizione, ai fini dell'assegnazione del premio.

Per quanto concerne le cosiddette **"quote di genere"**, non si registra alcuna novità rispetto al testo originario dell'AC 2822: resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. In riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali.

Il nuovo testo dell'AC 2822 conferma inoltre anche la previsione che le forze politiche indichino, nel programma elettorale che depositano, **il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri**, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono sulla scheda elettorale. Il nuovo testo specifica espressamente nel testo di legge che **la mancata indicazione del nominativo** produce, come già previsto per la mancata presentazione del programma, **l'inammissibilità delle liste**.

Venendo alle circoscrizioni **Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta**, il nuovo testo conferma, ed anzi **chiarisce** oltre ogni ragionevole dubbio, la scelta di **configurarle come del tutto separate** dalla competizione elettorale nazionale, sia dal punto di vista della strutturazione dell'offerta politica, che dal punto di vista del concorso dei voti in esse espressi ai totali nazionali, propedeutici al calcolo delle soglie per l'accesso ai seggi e per l'accesso al premio, nonché per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Da segnalare anche, rispetto al testo originario, di un **regime espresso delle pluricandidature** nelle due circoscrizioni citate.

Si segnala infine che, rispetto al testo originario dell'AC 2822, il nuovo testo contiene **due articoli integralmente nuovi**: l'articolo 3, volto a **sopprimere il meccanismo di revisione periodica dei collegi** istituito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 165 del 2017, e l'articolo 4, che reca misure volte a garantire **la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero**.

Le modifiche riguardanti il meccanismo di attribuzione del premio di governabilità e l'assegnazione dei seggi

Il nuovo testo della proposta di legge AC 2822, come si è già avuto modo di dire, rispetto al testo originario della medesima proposta modifica **le modalità di assegnazione del premio di governabilità** nei seguenti termini:

- **innalza la percentuale di voti**, portandola **dal 40 al 42 per cento**, che la lista singola o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale deve ottenere affinché possa essere attribuito il **premio di governabilità**;
- introduce un meccanismo di **coordinamento tra gli esiti delle elezioni nei due rami del Parlamento** finalizzato a garantire che il premio di governabilità possa essere attribuito solo nel caso in cui la lista singola o coalizione destinataria dello stesso sia la stessa nei due rami e che abbia ottenuto il 42 per cento dei voti in ciascuno di essi;
- **sopprime** l'eventualità dello svolgimento di un turno di **ballottaggio**;
- **riduce il numero massimo di seggi** che è possibile attribuire complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, **portandolo da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato**.

Nelle righe che seguono, saranno illustrate le **novelle** riferite alle diverse partizioni del testo unico delle elezioni della Camera, con particolare riguardo a quelle rispetto alle quali **il nuovo testo dell'AC 2822 reca innovazioni rispetto a quello originario**.

Per quanto riguarda le modifiche al testo unico delle elezioni del **Senato**, essendo esse **per la quasi totalità perfettamente sovrapponibili** a quelle previste della Camera, saranno solo indicati i riferimenti delle disposizioni corrispondenti a quelle descritte per la Camera e le sole eventuali differenze.

Le modifiche all'articolo 1 del testo unico Camera

L'articolo 1, comma 1, del nuovo testo dell'AC 2822 modifica l'articolo 1 del T.U. Camera. Rispetto al testo originario della AC 2822, **sopprime ogni riferimento all'eventualità dello svolgimento di un turno di ballottaggio** (al comma 1) e modifica i principi per l'attribuzione del premio di governabilità, sancendo **l'innalzamento della percentuale di voti da raggiungere** e la necessità di un **coordinamento degli esiti elettorali** nei due rami del Parlamento (comma 4).

Al **comma 1** dell'articolo 1 del testo unico, che disciplina i principi del voto, il nuovo testo non apporta alcuna modifica, diversamente dal testo AC 2822 che inseriva qui la previsione della possibilità di un turno di ballottaggio.

Il **comma 2** disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali. Le modifiche apportate dall'AC 2822 sono, in questo caso, identicamente riproposte dal nuovo testo (articolo 1, comma 1, lettera a)): soppressi i riferimenti ai collegi uninominali, la norma definisce le circoscrizioni elettorali in quelle indicate nella tabella A allegata alla legge. Con specifico riguardo alla **tabella A**, si segnala peraltro che il **nuovo testo** della proposta di legge (articolo 1, comma 29) **non la sostituisce** (come invece nel testo originario AC 2822) e quindi essa non figura più tra gli allegati.

Il **comma 3** è interamente sostituito dal nuovo testo dell'AC 2822 (articolo 1, comma 1, lettera b)), in modo identico al testo originario AC 2822: stabilisce che i collegi plurinominali sono quelli determinati dal decreto legislativo n. 177 del 2020.

Il **comma 4**, sostituito integralmente dalla proposta di legge in esame, contiene i principi del sistema elettorale: i seggi sono attribuiti alle liste con metodo proporzionale con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 70 seggi da assegnare a liste presentate a livello circoscrizionale. Dopo la definizione del premio di governabilità e della sua consistenza, che rimangono invariati rispetto al testo originario, il nuovo testo (articolo 1, comma 1, lettera c)) stabilisce che il premio di governabilità è attribuito alla lista singola o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale **in entrambe le Camere** e che abbia conseguito almeno il **42 per cento di voti validi in ciascuna di esse**.

Si ricorda che, invece, nel testo originario dell'AC 2822 (articolo 1, comma 1), il premio di governabilità poteva essere attribuito al primo turno, alla lista singola o coalizione che avesse ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e che avesse conseguito almeno il 40 per cento di voti validi, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio.

Per quanto concerne il **Senato**, le modifiche corrispondenti sono quelle apportate dall'**articolo 2, comma 1, del nuovo testo** dell'AC 2822, all'articolo 1 del testo unico Senato. Anche in questo caso, sono soppressi i riferimenti al ballottaggio e sono modificati i principi posti alla base del sistema elettorale, innalzando la soglia per l'attribuzione del premio, anche in questo caso al 42 per cento dei voti, ed anche in questo prevedendo la necessità di un coordinamento degli esiti elettorali nei due rami.

Le modifiche all'articolo 11 del testo unico Camera

All'articolo 11 T.U. Camera, il testo originario dell'AC 2822 (articolo 1, comma 5) inseriva un comma aggiuntivo di disciplina della **data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio**.

Il nuovo testo AC 2822, avendo **soppresso** l'eventualità di un turno di ballottaggio, non apporta alcuna modifica all'articolo 11 che dunque rimane invariato rispetto al testo vigente.

Simmetricamente, anche al **Senato** è venuta meno la novella all'articolo 4 del testo unico Senato, che il testo originario dell'AC 2822 recava all'articolo 2, comma 3.

Le modifiche all'articolo 14-bis del testo unico Camera

L'**articolo 1, comma 6, del nuovo testo** AC 2822 modifica l'articolo 14-*bis* del T.U. Camera, norma che regola la disciplina dei collegamenti tra liste e coalizioni. Le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) riproducono quelle già proposte dal testo originario AC 2822: l'abrogazione del terzo periodo del comma 2 concernente i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche (in coerenza con la disciplina separata per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige) e l'introduzione dell'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Il **nuovo testo** (lettera c)) aggiunge invece un **nuovo comma 3-bis** nell'articolo 14-*bis*, che disciplina il collegamento tra liste e coalizioni che si sono presentate alla Camera e liste e coalizioni che si sono presentate al Senato. Al fine di rendere possibile il **coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere**, la norma introdotta dispone l'**obbligo**, per i partiti o i gruppi politici organizzati, qualora intendano concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, di **dichiarare il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati per l'elezione del Senato della Repubblica** (la norma specchio nel TU Senato è l'articolo 8).

Conseguentemente nel comma 4 dell'articolo 14-*bis* è inserito (comma 6, lettera *d*)) il riferimento al nuovo comma 3-*bis* tra gli adempimenti effettuati nell'ambito del deposito del contrassegno.

L'inserimento, da parte dell'**articolo 2, comma 3, del nuovo testo** ora in commento, di una norma del tutto simmetrica a quella appena illustrata all'articolo 8 del **testo unico del Senato, rende reciproco il sistema di apparentamento così istituito.**

Le modifiche all'articolo 31 del testo unico Camera

L'**articolo 1, comma 15, del nuovo testo** dell'AC 2822 modifica l'articolo 31 del T.U. Camera, che disciplina la **scheda di votazione**. Le modifiche introdotte dal testo AC 2822 descrivono il modello di scheda di votazione in coerenza con il sistema elettorale proposto. Il nuovo testo ripropone le modifiche identiche a quelle proposte dal testo originario AC 2822, tranne per quanto concerne l'inserimento, nell'articolo 31, del comma 6-*bis* che descriveva la **scheda di votazione per il turno di ballottaggio** (articolo 1, comma 16, lettera *g*) del testo originario dell'AC 2822). Il nuovo testo (art. 1, comma 29), conseguentemente sopprime anche gli allegati che riproducevano il modello della scheda per la votazione del turno di ballottaggio.

Simmetricamente, anche al **Senato** è venuta meno la novella all'articolo 11 del testo unico Senato, che il testo originario dell'AC 2822 recava all'articolo 2, comma 5, lettera *b*). Inoltre, l'**articolo 2, comma 16, del nuovo testo** dell'AC 2822, che sostituisce le **tabelle A e B** allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, recanti i modelli delle schede di votazione per l'elezione del Senato, non reca più, come invece faceva il testo originario, i modelli di scheda per la votazione del ballottaggio.

Le modifiche all'articolo 83 del testo unico Camera

L'**articolo 1, comma 21**, del nuovo testo AC 2822 modifica l'**articolo 83** del T.U. Camera che, si ricorda, disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate: alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale.

Come detto in premessa, il nuovo testo dell'AC 2822 inserisce nella procedura i **diversi criteri per l'attribuzione del premio di governabilità**, lasciando inalterato, per il resto, l'impianto generale già stabilito dal testo originario dell'AC 2822. Nello specifico **restano invariati**:

- la disciplina delle soglie di sbarramento,
- la procedura di ripartizione dei seggi a livello nazionale tra liste singole e coalizioni e tra liste coalizzate;
- la procedura di ripartizione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole e per ciascuna coalizione, la distribuzione dei seggi tra le liste coalizzate;
- la procedura di distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole nelle circoscrizioni in caso di superamento del numero massimo di seggi che è possibile attribuire complessivamente alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

All'alinea dell'articolo 83, il nuovo testo (**lettera a) del comma 21**) inserisce un inciso concernente le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per il quale si rinvia alla sezione dedicata.

Il **comma 21, lettere b) e c)** reca modifiche al comma 1 dell'articolo 83, che riguardano la determinazione delle cifre elettorali nazionali (lettere da *a*) a *d*)) e la disciplina delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi per liste e coalizioni (lettera *e*)). Su tali aspetti, il nuovo testo ora in commento ripropone le medesime modifiche del testo originario dell'AC 2822.

Il **comma 21, lettera d)** del nuovo testo in esame inserisce al comma 1 **dell'articolo 83 le lettere da e-bis) a e-sexies)** che disciplinano la sequenza di operazioni, da parte dell'Ufficio centrale nazionale, finalizzate **all'attribuzione o meno del premio di governabilità**. Su tali aspetti, come preannunciato, si registrano le **principali innovazioni** rispetto al testo originario dell'AC 2822.

La nuova **lettera e-bis)** stabilisce che l'Ufficio individua la lista o coalizione che ha ottenuto la **maggior cifra elettorale nazionale**; il nuovo testo, non prevedendo la possibilità del ballottaggio, non prevede che debba essere anche individuata la lista o coalizione con la seconda maggior cifra elettorale nazionale, come invece previsto nel testo originario AC 2822.

La nuova **lettera e-ter)**, contiene la verifica della percentuale di voti nazionali richiesta per l'accesso al premio: **42 per cento** in base al nuovo testo, invece del 40 per cento del testo originario.

La nuova **lettera e-quater)** contiene la **norma di coordinamento** tra gli esiti delle elezioni nei due rami del Parlamento, assente nel testo originario dell'AC 2822. In particolare, è previsto che, una volta verificato positivamente che la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale alla Camera lo ha fatto superando la soglia prescritta del 42 per cento dei voti validi, l'Ufficio verifichi:

- se **nell'elezione del Senato della Repubblica** la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, **sia quella collegata**, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*, che si è sopra descritto, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale alla Camera (identificata ai sensi della precedente lettera *e-bis*);

- se la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica **abbia conseguito almeno il 42 per cento** del totale nazionale dei voti validi espressi in tale elezione.

La nuova **lettera e-quinquies)**, inserita dal nuovo testo al posto della corrispondente *e-quater)* del testo originario, reca **l'attribuzione del premio di governabilità**, subordinandola, oltretutto all'esito positivo della verifica circa il raggiungimento della soglia di accesso al premio, **anche all'esito congiuntamente positivo delle due verifiche di cui alla lettera e-quater)**, sul coordinamento tra gli esiti elettorali ottenuti nelle due Camere. In sostanza, quindi, il premio si può attribuire solo se le liste o coalizioni che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nelle elezioni dei due rami sono tra loro collegate e se hanno ottenuto entrambe, ciascuna nel ramo in cui ha concorso, almeno il 42 per cento dei voti validi.

Quanto alla consistenza del premio, essa rimane invece invariata rispetto al testo originario: in caso di esito positivo delle verifiche sopra elencate, l'Ufficio **attribuisce il premio** di governabilità, pari a **70 seggi** e procede al riparto degli altri seggi tra liste e coalizioni come disciplinato dalle successive lettere *f)* e seguenti.

La nuova **lettera e-sexies)** disciplina i casi in cui l'Ufficio **procede al riparto proporzionale di tutti e 384 i seggi** spettanti alle circoscrizioni ordinarie del territorio nazionale (al netto di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) in quanto **non si sono verificati i presupposti** per l'attribuzione del premio, e dunque:

- la lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale nelle elezioni della Camera, **non ha raggiunto il 42 per cento** dei consensi (lettera *e-ter)* negativa),

- la lista o coalizione maggioritaria ha ottenuto almeno il 42 per cento dei consensi alla Camera **non è collegata con quella che è risultata maggioritaria nelle elezioni del Senato**, oppure, pur essendo con essa collegata, quest'ultima **non ha raggiunto il 42 per cento dei consensi al Senato** (una o entrambe le verifiche di cui alla lettera *e-quater)* negative).

Con riguardo a questo gruppo di novelle, **quelle apportate al Senato sono del tutto sovrapponibili**, e sono apportate, dall'articolo 2, comma 9, del nuovo testo, all'articolo 16-*bis* del testo unico Senato.

Si sottolinea l'importanza di prevedere un **meccanismo perfettamente analogo** nelle due procedure disciplinate dai due testi unici, soprattutto **in riguardo al meccanismo di coordinamento degli esiti elettorali tra i due rami** (lettere *e-quater)*, *e-quinquies)* ed *e-sexies)* del comma 1).

Il **comma 21, lettera e)** del nuovo testo modifica la **lettera f)** del **comma 1 dell'articolo 83**, in cui è disciplinata la procedura per la ripartizione dei seggi a livello nazionale tra coalizioni e liste singole. Il nuovo testo aggiorna i riferimenti normativi, con quanto illustrato sopra, mentre la procedura non subisce alcuna modifica rispetto al testo originario.

Per quanto riguarda il **Senato**, la modifica alla **lettera f)** del comma 1 dell'articolo 16-*bis* apportata dall'articolo 2, comma 9, del nuovo testo, è **di portata leggermente maggiore**. In conseguenza della soppressione del ballottaggio, è stato previsto che la **graduatoria dei resti** che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi, da comporre in vista dell'eventualità che si debba ricorrervi per rimediare al possibile **superamento del tetto massimo**, è effettuata **solo in relazione alla coalizione o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale**, e non anche in relazione alla coalizione o lista singola che ha ottenuto la seconda maggiore cifra elettorale nazionale.

Il **comma 21, lettera f)** del nuovo testo inserisce, al comma 1 dell'articolo 83, le **lettere f-bis)** e **f-ter)**, in cui è disciplinata la verifica del superamento o meno del **numero massimo di seggi**.

Il nuovo testo, oltre a coordinare i riferimenti normativi, **modifica il numero massimo di seggi** che è possibile attribuire complessivamente - sommando cioè i seggi ottenuti grazie al premio e quelli ottenuti nel riparto proporzionale - alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, **riducendolo da 230 a 220**. Non viene, invece, modificata la procedura rispetto al testo originario.

La **verifica** in ordine al superamento del citato tetto massimo è operata, in particolare, ai sensi della nuova **lettera f-bis)**. La successiva **lettera f-ter)** indica quale sia **la procedura da seguire a seconda dell'esito** dato dalla verifica appena effettuata.

In **caso di non superamento** del tetto massimo di seggi, l'Ufficio **conferma la distribuzione** nazionale dei seggi alle coalizioni e liste singole precedentemente effettuata (ai sensi della lettera *f)*) e procede:

- alla distribuzione dei seggi tra le liste collegate sopra soglia (lettera *g)*);

- alla distribuzione dei seggi assegnati a livello nazionale nelle circoscrizioni, prima tra coalizioni e liste singole (lettera *h*)), quindi, per ciascuna coalizione, tra le liste collegate (lettera *i*)).

Nel caso, invece, alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio siano stati assegnati complessivamente **un numero di seggi superiore a 220**, l'Ufficio procede ai sensi del **comma 1-ter**. Anche in questo caso il nuovo testo, rispetto al testo originario, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi, modifica, in modo aritmeticamente conseguente a quanto sopra già descritto, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale: per la coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità il numero di seggi deve essere pari a **150** (risultato della sottrazione dei 70 seggi premio dal numero massimo di seggi stabilito pari a **220**), mentre i **restanti 164 seggi** devono essere ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole.

Anche **per quanto riguarda il Senato**, le modifiche concernenti la disciplina dell'eventuale superamento del tetto massimo di seggi **non subiscono**, nel nuovo testo dell'AC 2822, **alcuna modifica di rilievo** rispetto al testo originario della proposta di legge, fatto salvo che per **la riduzione, in questo caso da 114 a 113, del tetto massimo** in questione. Si tratta delle disposizioni di cui alle nuove lettere *f-bis*), *f-ter*) e *f-quater*) dell'articolo 16-*bis*, comma 1, introdotte dall'articolo 2, comma 9, lettera *f*) del nuovo testo ora in commento.

Il **comma 21, lettera g)** del nuovo testo inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 83, i commi da 1-*bis* a 1-*quinqües*, la cui numerazione non corrisponde con quella dei corrispondenti commi introdotti dal testo originario.

Il nuovo **comma 1-bis** introdotto dal nuovo testo disciplina il caso di non attribuzione del premio di governabilità e dunque il **riparto proporzionale di tutti i seggi**. La procedura è comunque la stessa disciplinata dal comma 1-*ter* del testo originario.

Del **comma 1-ter** si è già detto: nel nuovo testo disciplina il caso di superamento del numero massimo di seggi ottenuti dalla coalizione o lista maggioritaria. Come già detto, salvo i diversi numeri, la procedura resta quella disciplinata dal comma 1-*quater* del testo originario.

Il **comma 1-quater**, introdotto dal nuovo testo prevede un'altra ipotesi di **ripartizione proporzionale** di tutti i seggi. In coerenza con la *ratio* che si pone alla base delle norme sul coordinamento tra gli esiti delle elezioni nei due rami del Parlamento, infatti, è previsto che nel caso si svolgano **le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati**, mancherebbero per definizione i presupposti per l'attribuzione del premio.

Non si registrano particolari difformità nelle corrispondenti disposizioni concernenti il Senato. I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 16-*bis* del testo unico Senato, introdotti dall'articolo 2, comma 9, lettera *g*) del nuovo testo in esame, disciplinano rispettivamente i casi di riparto integralmente proporzionale dei seggi, il caso di superamento del tetto massimo di seggi e il caso di elezione per il rinnovo del solo Senato della Repubblica (anche in questo caso, il riparto sarà integralmente proporzionale).

Si ricorda che la **procedura da seguire in caso di superamento del tetto massimo** di seggi è, al Senato, diversa da quella prevista della Camera, in considerazione del fatto che le necessarie compensazioni da apportare devono, nel caso del Senato, incidere sui diversi riparti dei seggi effettuati a livello regionale. Tuttavia, anche in questo caso **non si registrano differenze sostanziali** rispetto alla normativa introdotta dal testo originario, fatto salvo che per la riduzione a 113 del tetto da non superare. Si rinvia, pertanto, per il resto, al dossier riferito al testo originario dell'AC 2822.

Il **comma 1-*quinqües***, introdotto dal nuovo testo, disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale nel caso, non previsto nel testo originario, in cui **la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità non abbia presentato liste circoscrizionali in una o più circoscrizioni**. In tal caso, si prevede che si proceda secondo quanto disposto, **per i casi di vacanza, in corso di mandato, di un seggio** assegnato a titolo di premio, dall'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, del testo unico della Camera, come novellato dall'articolo 1, comma 25, del nuovo testo in commento. Tale procedura, che non è stata modificata rispetto al testo originario dell'AC 2822, prevede che in tali casi **si faccia ricorso ai candidati delle liste presentate nei collegi plurinominali** della circoscrizione in questione dalla lista singola o dalle liste coalizzate che sono risultate assegnatarie del premio di governabilità. Non avendo subito modifiche, per la descrizione della procedura in questione si rinvia a quanto riportato nel dossier riferito al testo originario dell'AC 2822 (articolo 1, comma 26).

Analoga disposizione è riportata al Senato, nel nuovo comma 1-*quinqües* del comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico Senato, introdotto dall'articolo 2, comma 9, lettera *g*) del nuovo testo in esame.

Altre modifiche alla procedura di assegnazione dei seggi di cui all'articolo 83-*bis* del testo unico Camera

L'**articolo 1, comma 22, lettera a)**, del nuovo testo dell'AC 2822 modifica il n. 3) della lettera *b)* del comma 1 dell'**articolo 83-bis** del testo unico Camera in materia di procedura di verifica della corrispondenza tra i seggi assegnati nei singoli collegi plurinominali e quelli spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione, e il conseguente meccanismo di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie. Rispetto al testo originario dell'AC 2822, che prevedeva la sottrazione dei seggi eccedenti costruendo una **graduatoria crescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione** a livello generale, il nuovo testo specifica che la sottrazione avviene **nei collegi in cui i seggi sono stati ottenuti con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione**, rendendo esplicito che il riferimento è al singolo collegio e non a una graduatoria complessiva.

Si segnala, infine, che la medesima modifica è apportata, con portata speculare, alla **lettera c) del comma 4 dell'articolo 17** del testo unico Senato, come novellato dall'articolo 2, comma 10, del nuovo testo.

Le modifiche riguardanti le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

Il nuovo testo dell'AC 2822 contiene talune innovazioni, rispetto al testo originario, concernenti le elezioni nelle circoscrizioni **Trentino-Alto Adige** e **Valle d'Aosta**.

La prima di tali innovazioni riguarda l'articolo 2 del testo unico per le elezioni della Camera, integralmente sostituito dall'**articolo 1, comma 2, del nuovo testo della proposta in commento**.

L'**articolo 2, come novellato** dalla disposizione appena citata, pur rinviando la disciplina delle elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige alle norme contenute nel titolo VI del testo unico, reca al contempo talune prescrizioni di immediata applicazione. Dispone, anzitutto, che la circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. Inoltre, prevede che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti (quelli di Trento, Rovereto, Bolzano e Bressanone, allegati al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177), e che i restanti seggi spettanti alla circoscrizione (sulla base della popolazione oggi residente, 3 seggi) sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinomiale corrispondente al territorio regionale. Sino a qui, le modifiche apportate dal nuovo testo dell'AC 2822 **coincidono alla lettera con quelle che vi apportava il testo originario** dell'AC 2822. Per ogni approfondimento in materia, si rinvia quindi al dossier riferito a tale testo.

L'**innovazione** che si registra è invece costituita dall'inserimento di un ulteriore periodo, in fine all'articolo 2, a norma del quale è esplicitamente disposto che **i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non sono computati** nella determinazione delle **cifre elettorali nazionali** delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del **totale nazionale dei voti validi**, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Si ricorda che le citate lettere del comma 1 dell'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera sono quelle che regolano le operazioni preliminari, prodromiche alle successive fasi di assegnazione dei seggi, svolte dall'Ufficio centrale nazionale sulla base delle cifre elettorali che gli sono pervenute dagli Uffici centrali circoscrizionali. In particolare:

- la **lettera a)** disciplina la determinazione della **cifra elettorale nazionale di ciascuna lista**, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

- la **lettera b)** disciplina la determinazione del **totale nazionale dei voti validi**, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

- la **lettera c)** disciplina la determinazione della **cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste**, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione, al netto dei voti conseguiti dalle liste collegate che abbiano conseguito meno dell'1 per cento dei voti validi, a meno che non si tratti delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi in quanto prime liste sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento (ai sensi della lettera *e)*, numero 2-*ter*), del medesimo articolo 83, comma 1).

Il calcolo delle cifre sopra citate, come si è detto, è fondamentale in quanto esse si configurano come **aritmeticamente propedeutiche a tutte le operazioni successive**, ed in particolare:

- all'individuazione delle **liste ammesse alla ripartizione dei seggi** (lettera *e)*);

- all'individuazione della **lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale** (lettera *e-bis*)), possibile assegnataria, al ricorrere dei prescritti requisiti, del premio di governabilità;

- alla verifica in ordine al **raggiungimento della soglia**, pari al 42 per cento dei voti validi, prescritta **per l'assegnazione del premio di governabilità** (lettera *e-ter*));

- alla **ripartizione dei seggi** tra le coalizioni e tra le liste (lettere *f)* e seguenti).

Escludere esplicitamente i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige dai calcoli preliminari significa dunque **chiarire in modo definitivo che le elezioni nelle due citate circoscrizioni si configurano**, nel sistema elettorale introdotto dal nuovo testo della proposta in commento, **come regolate**

da un meccanismo di attribuzione dei seggi autonomo e separato dalla competizione elettorale che si svolge all'interno delle altre circoscrizioni, non solo al fine della ripartizione dei seggi (cosa sulla quale non si poteva dubitare, visto che gli 8 seggi spettanti a Valle d'Aosta e Trentino non ammontavano tra quelli da distribuire ai sensi dell'articolo 83) ma **anche al fine dell'assegnazione del premio di governabilità e del superamento delle soglie** di accesso al riparto dei seggi. Tale circostanza sembrerebbe, dunque, connessa al fatto che nessuno dei seggi assegnati nelle circoscrizioni in questione concorre al premio di governabilità, poiché in esse non sono presentate liste circoscrizionali destinate al premio stesso.

In coerenza con quanto appena sottolineato, **l'articolo 1, comma 21, lettera a)**, del nuovo testo della proposta in commento modifica il **comma 1, alinea, dell'articolo 83** del testo unico per le elezioni della Camera, specificando che ai calcoli e alle operazioni di cui al citato articolo l'Ufficio centrale nazionale procede **"fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ultimo periodo"**, che è quello che si è appena commentato, volto ad escludere formalmente dalle citate operazioni i voti espressi in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Simmetricamente, le medesime innovazioni si registrano sul fronte del **Senato**:

- **l'articolo 2, comma 1, lettera g)**, del nuovo testo della proposta in commento, introduce un nuovo **comma 4-bis** nell'articolo 1 del testo unico per le elezioni del Senato, volto a chiarire che, anche al Senato, **i voti espressi nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non sono computati** nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c);

- **l'articolo 2, comma 9, lettera a)**, del nuovo testo della proposta in commento, dispone che l'Ufficio elettorale centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 16-bis, fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis appena illustrato.

Oltre a questo, con riguardo al Senato, si segnala che **l'articolo 2, comma 1, lettera f)**, del nuovo testo della proposta in commento sostituisce il **comma 4** dell'articolo 1 del testo unico per le elezioni del Senato **eliminando del tutto** - rispetto al testo originario della proposta di legge, che lo faceva solo parzialmente - il riferimento alle procedure da seguire **nell'eventualità**, peraltro assai remota da un punto di vista demografico, **che il numero di seggi spettanti** alla circoscrizione Trentino Alto Adige **ecceda quello minimo costituzionalmente imposto di sei**. I collegi senatoriali del Trentino Alto Adige sono dunque i sei di cui alla legge n. 422 del 1991.

Tornando alla **Camera**, il nuovo testo della proposta in oggetto **modifica** anche alcuni dei contenuti degli **articoli** che già il testo originario aggiungeva **in coda al Titolo VI** del testo unico per le elezioni della Camera, e dedicati alla disciplina specifica delle elezioni in Trentino-Alto Adige.

Ci si concentra qui sulle sole modifiche derivanti dal nuovo testo dell'AC 2822, rinviando per tutto il resto al dossier riferito al testo originario.

L'articolo 93-quinquies reca le disposizioni introduttive e quelle inerenti alla presentazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste da presentare nel collegio plurinomiale di cui è composta la circoscrizione.

Le **innovazioni** introdotte dal nuovo testo sono, per l'appunto, dedicate a chiarire in modo espresso che **non vi è alcuna necessità di omogeneità tra l'offerta politica** che si presenta agli elettori in Trentino-Alto Adige e quella che si presenta agli elettori nel resto del paese.

Infatti, il comma 2 del citato articolo prescrive che i candidati nei collegi uninominali si colleghino con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14 e **che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4**.

Rispetto al testo originario, che al contrario rinvia all'articolo 14 (in materia di deposito del contrassegno) e **all'articolo 14-bis** (in materia di collegamenti in coalizione) del testo unico, è stata quindi aggiunta una **disciplina degli apparentamenti** specificamente dedicata alla sola circoscrizione Trentino-Alto Adige, e recata dal **nuovo comma 4** del medesimo articolo 93-quinquies, che nel testo originario non figurava.

Ai sensi del neo-introdotta comma 4, i partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione Trentino-Alto Adige al fine di concorrere per l'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale in tale circoscrizione, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le **dichiarazioni di collegamento** devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno e **hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige**.

La norma, come si vede, in coerenza con il regime di separazione che si è sopra detto, chiarisce che gli apparentamenti effettuati in Trentino-Alto Adige valgono solo per tale circoscrizione e, conseguentemente, **non vi è alcun obbligo che le coalizioni trentino-alto atesine siano le stesse** che si strutturano nel resto del paese.

Il medesimo comma 4 aggiunge che **non si applicano** ai partiti o ai gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-bis dell'articolo 14-bis del testo unico, che dispongono rispettivamente **l'obbligo di presentare il programma e il nome e il cognome della persona da indicare** come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3) e quello, ai fini

dell'attribuzione del premio di governabilità, **di collegarsi con altra lista singola o coalizione** che si sia presentata alle elezioni per il **Senato** della Repubblica.

Sia **l'articolo 93-sexies** che il successivo **articolo 93-septies** sono confermati dal nuovo testo in commento, **senza modifiche** rispetto al testo originario dell'AC 2822. Si ricorda che l'articolo 93-sexies reca le disposizioni concernenti l'aspetto della scheda elettorale e le modalità di espressione del voto, mentre **l'articolo 93-septies** reca le procedure di assegnazione dei seggi nei quattro collegi uninominali in cui la circoscrizione è ripartita e dei seggi da distribuire in ragione proporzionale alle liste presentate nel collegio plurinominale, sulla base dei voti espressi in esso. Per ogni dettaglio, si rinvia al dossier riferito al testo originario.

Il nuovo testo aggiunge invece, in fine al Titolo VI, un ulteriore **articolo 93-octies**, che non era presente nel testo originario e che è dedicato a disciplinare il **regime delle pluricandidature** nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

In particolare, il comma 1 prescrive che nelle due circoscrizioni citate **nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale**, a pena di nullità. Si tratta di una norma che esisteva già nel testo originario della proposta in esame (articolo 93-quinquies, comma 2), ma che in questa versione del testo è stata ricollocata in un articolo a parte, probabilmente al fine di estenderne più agevolmente l'applicazione anche alla circoscrizione Valle d'Aosta.

Il comma 2 dispone che **il candidato in un collegio uninominale** di una delle due circoscrizioni **o nelle liste presentate** per l'assegnazione dei seggi della quota proporzionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige **non può essere candidato in un'altra circoscrizione**, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

Il comma 3 prevede che **il candidato in un collegio uninominale** della circoscrizione **Trentino-Alto Adige possa invece essere candidato in una delle liste**, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale **della medesima circoscrizione**.

Anche sul fronte delle candidature, dunque, le due circoscrizioni in oggetto si configurano come separate dal resto del paese, potendosi ammettere **una sola tipologia di pluricandidatura**: quella nella quota uninominale e nella quota proporzionale, ma **entro i confini della medesima circoscrizione** Trentino-Alto Adige.

Si segnala infine, con riguardo alle **tabelle H-bis e H-ter**, allegate al testo unico ai sensi dell'**articolo 1, comma 29, del nuovo testo** (allegato 2), e recanti i modelli rispettivamente della parte interna e della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione dei deputati nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, che il nuovo testo apporta modifiche rispetto ai modelli allegati al testo originario dell'AC 2822, recependo le osservazioni formulate.

Nello specifico, per quanto concerne la **tabella H-bis** (parte interna della scheda), il nuovo modello riporta i candidati delle liste proporzionali nel numero di **tre** – coerentemente con i tre seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione, laddove nella scheda allegata al testo originario i nominativi erano quattro – e provvede altresì a **numerarli** (1, 2, 3).

Per quanto concerne la **tabella H-ter** (parte esterna della scheda), si segnala che nel nuovo modello **non figurano le istruzioni di voto** che erano invece presenti nel corrispondente allegato del testo originario e in coerenza con il disposto legislativo che, anche come novellato, nulla dice in merito alla presenza delle citate istruzioni.

Per tutto quanto non riportato nel presente commento, **le modifiche** introdotte ai due testi unici per le elezioni della Camera e del Senato dal nuovo testo proposto in relazione alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige **sono le medesime di quelle apportate dal testo originario**, per le quali si rinvia a quanto riportato nel dossier ad esso riferito.

Altre modifiche varie su presentazione delle liste, candidature e procedimento elettorale

I **commi 8, 9, 12 e 13 dell'articolo 1 del nuovo testo dell'A.C. 2822** (corrispondenti rispettivamente ai commi 9, 10, 13 e 14 dell'articolo 1 del testo originario) e i **commi 4 e 5 dell'articolo 2 del nuovo testo** (corrispondenti ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del testo originario) si discostano dalla proposta originaria (depositata il 26 febbraio 2026) relativamente a novelle concernenti temi diversi, quali la presentazione delle liste, le pluricandidature, la pubblicità sui manifesti elettorali dei nomi delle liste circoscrizionali, l'introduzione della sanzione dell'inammissibilità per le liste che non indicano un candidato da proporre quale Presidente del Consiglio dei ministri.

Nello specifico, il **comma 8, dell'articolo 1 del nuovo testo** (al comma 9 dell'articolo 1 del testo originario) interviene sull'articolo 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera, ridefinendo gli obblighi di presentazione delle liste circoscrizionali per il premio. La modifica più rilevante rispetto alla proposta originaria riguarda la **lettera d)**, che sostituisce il comma 2-bis disciplinando la presentazione delle **liste**

circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. L'A.C. 2822 originario configurava tale obbligo come generalizzato, applicandolo a tutti i partiti che avessero presentato liste in tutte le circoscrizioni ordinarie, con presentazione congiunta da parte di tutte le liste coalizzate, mentre il nuovo testo circoscrive l'obbligo di presentazione **alle sole circoscrizioni cui spettino seggi da assegnare quale premio** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), come riformulato, e prevede che, sebbene resti fermo che - in caso di coalizione - la lista circoscrizionale debba essere la stessa per tutte le liste coalizzate, la presentazione concreta di tali liste debba essere effettuata non congiuntamente, ma singolarmente, da ciascuna delle liste coalizzate che si sia presentata in quella circoscrizione. In entrambi i testi, il numero dei candidati della lista circoscrizionale deve corrispondere al numero dei seggi da attribuire ai fini del premio assegnati alla circoscrizione, a pena di inammissibilità, e sono richiesti i dati anagrafici completi e il codice fiscale di ciascun candidato, la cui candidatura è subordinata alla sottoscrizione di un atto di accettazione.

Si segnala anche che il fatto che i soggetti in capo a cui grava l'obbligo di presentare la lista circoscrizionale non sono più, come nel testo originario, "i partiti o gruppi politici organizzati" ma **"le liste singole e le coalizioni di liste"**, così come la specificazione ai sensi della quale a dover presentare la lista circoscrizionale sono le liste coalizzate **"che si siano presentate nella circoscrizione"** permette di desumere che, nel caso delle coalizioni, per poter presentare liste circoscrizionali sia sufficiente che in ciascuna circoscrizione la coalizione sia presente in quanto tale, e **non sia invece necessario che lo sia nel proprio formato coalizionale completo**, cioè con riguardo a tutte le liste che la compongono sul territorio nazionale.

Di rilievo sistematico è altresì la **lettera e)**, introdotta *ex novo* rispetto alla proposta originaria, che inserisce il comma 2-*ter*. Tale disposizione prevede che, nelle ipotesi di elezioni per il **rinnovo della sola Camera dei deputati**, cioè in caso di scioglimento anticipato della sola Camera previsto dall'articolo 88, primo comma, della Costituzione, i partiti e i gruppi politici siano esonerati dalla presentazione delle liste circoscrizionali per il premio, presentando unicamente le liste per i collegi plurinominali. La norma va letta in combinato disposto con quella di cui all'articolo 83, comma 1-*quater* del testo unico Camera, come novellato dal nuovo testo della proposta in esame, ai sensi della quale in caso di rinnovo della sola Camera si procede **con il riparto integralmente proporzionale dei seggi**.

Le **lettere f), g) e h)** (corrispondenti alle lettere *e), f) e g)* dell'A.C. 2822 originario), rispettivamente, ridefiniscono il numero massimo dei candidati nelle liste di collegio plurinominali che deve essere non inferiore a due e non superiore a sei, in luogo del precedente limite massimo di quattro; aggiornano i criteri per l'equilibrio di genere estendendoli alle liste circoscrizionali, e prevedono infine l'indicazione di quattro candidati supplenti per ciascuna delle liste presentate ai sensi del comma 1 e del comma 2-*bis* dell'articolo 18-*bis*. Il contenuto di tali disposizioni è sostanzialmente invariato rispetto alla proposta originaria.

Il **comma 9 dell'articolo 1 del nuovo testo** (corrispondente al comma 10 dell'articolo 1 dell'A.C. 2822 originario) interviene, invece, sull'articolo 19 del testo unico vigente in materia di candidature plurime. Con riguardo alla **lettera b)**, il nuovo testo non si limita ad abrogare, come nell'A.C. 2822 originario il comma 3 che nel sistema vigente vietava la candidatura in più di un collegio uninominale, ma lo sostituisce con una nuova disposizione che introduce espressamente **il divieto di inclusione della medesima persona in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini del premio da parte delle medesime liste singole o coalizioni**, a pena di nullità. La nuova disposizione interviene su un profilo che la proposta originaria non disciplinava espressamente, integrando dunque il divieto di candidatura plurima nelle liste circoscrizionali per il premio.

In relazione alle altre norme in materia di pluricandidature, non si registrano differenze tra il nuovo testo dell'AC 2822 e quello originario.

Il **comma 12 dell'articolo 1 del nuovo testo** (corrispondente al comma 13 dell'articolo 1 dell'A.C. 2822 originario) interviene sull'articolo 22 del testo unico per l'elezione della Camera, in materia di operazioni di verifica degli Uffici centrali circoscrizionali, con una portata significativamente più ampia rispetto alla proposta originaria.

La **lettera a)**, interamente nuova, **sanziona con la non ammissione l'omessa indicazione del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio**, in coerenza con la novella all'articolo 14-*bis*, comma 3.

La **lettera b)**, parimenti nuova, introduce il numero 2-*bis*), che affida all'Ufficio centrale nazionale il compito di **verificare il rispetto dell'obbligo**, gravante su ciascuna lista, **di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie**, corrispondenti a nove delle ventisei circoscrizioni nazionali, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e di **diffondere i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali** per il premio a tutti gli uffici, ai fini della riproduzione su schede e manifesti.

Le **lettere c) e d)** riscrivono organicamente i numeri 4) e 5), estendendo le operazioni di cancellazione e invalidità a entrambe le tipologie di liste di cui all'articolo 18-*bis* mentre le corrispondenti lettere *a) e b)* della proposta originaria si limitavano a sostituire il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio.

La **lettera f)**, infine, assente nella proposta originaria, aggiunge il **decesso del candidato** tra le cause che attivano il procedimento di sostituzione con un **supplente**.

Il **comma 13 dell'articolo 1 del nuovo testo** (corrispondente al comma 14 dell'articolo 1 dell'A.C. 2822 originario) interviene sull'articolo 24, primo comma, del testo unico vigente, in materia di sorteggio e manifesti elettorali. Rispetto alla proposta originaria, il nuovo testo aggiunge un periodo che **impone la pubblicazione sui manifesti**, per ciascuna lista o coalizione, **dell'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali ai fini del premio** comunicati dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi del numero *2-bis*) dell'articolo 22, assicurando trasparenza informativa su scala nazionale. Si tenga presente che alla scelta in ordine alla elezione o meno, "in blocco", dei candidati di tali liste, concorrono direttamente i voti espressi in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Per quel che concerne il Senato, il **comma 4 dell'articolo 2, del nuovo testo** (corrispondente al comma 4 dell'articolo 2 dell'A.C. 2822 originario) interviene sull'articolo 9 del testo unico per l'elezione del Senato, adeguandone la disciplina in termini speculari rispetto alla Camera. Rispetto alla proposta originaria, le novità di rilievo riguardano due profili.

In primo luogo, la **lettera b)** introduce il comma *2-bis*, che esenta dalla presentazione delle liste circoscrizionali per il premio in caso di elezioni del solo Senato, specularmente alla previsione camerale.

In secondo luogo, poi, rispetto alla proposta originaria, il nuovo testo aggiunge alla **lettera d)** due ulteriori *sub*-modifiche al comma *4-bis*. In particolare, il numero 2) prevede che l'Ufficio elettorale regionale trasmetta all'Ufficio centrale nazionale i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio mentre il numero 3) dispone che l'Ufficio centrale nazionale comunichi l'elenco così acquisito a tutti gli uffici elettorali regionali, assicurando anche al Senato la diffusione dell'informazione sui candidati al premio in modo specularmente a quanto previsto per la Camera dall'articolo 22, numero *2-bis*).

Il **comma 5, dell'articolo 2, del nuovo testo** (corrispondente al comma 5 dell'articolo 2 dell'A.C. 2822 originario) interviene, invece, sull'articolo 11, comma 1, del testo unico per l'elezione del Senato, in materia di operazioni degli uffici elettorali regionali su scheda e manifesti, introducendo, per quel che rileva in questa sede, una modifica, relativamente alla lettera *a)*, che è integrata con un periodo che impone la pubblicazione sui manifesti dei nominativi dei candidati circoscrizionali per il premio comunicati dall'Ufficio centrale nazionale, in linea con la specularmente previsione introdotta alla Camera.

Articolo 3, soppressione del meccanismo di revisione periodica dei collegi

L'articolo 3 del nuovo testo AC 2822, non presente nel testo originario della proposta, **abroga il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017**.

La legge n. 165 del 2017, com'è noto, ha modificato il sistema elettorale di Camera e Senato introducendo un sistema elettorale misto, basato sull'articolazione del territorio in collegi uninominali e plurinominali. L'articolo 3 della citata legge contiene **la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali**; sulla base di tale delega è stato adottato il decreto legislativo n. 189 del 2017, di definizione appunto dei suddetti collegi. Successivamente, l'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, **a seguito della riduzione del numero di parlamentari**, ha rinnovato la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali in numero coerente con la nuova composizione del Parlamento e sulla base della suddetta delega (che rinvia in gran parte all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017) è stato adottato il decreto legislativo n. 177 del 2020 con la determinazioni dei vigenti collegi uninominali e plurinominali.

In particolare, il **comma 6 dell'articolo 3** istituisce un **meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali**, stabilendo che la **Commissione di esperti**, istituita dal comma 3 del medesimo articolo con l'incarico di supportare il Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi, e la cui composizione è aggiornata con cadenza triennale, **formuli indicazioni e riferisca al Governo ai fini della revisione dei collegi**, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione e secondo i criteri di delega contenuti nel medesimo articolo 3. Infine, la norma stabilisce che **per la revisione dei collegi** uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta **un disegno di legge** alle Camere.

Si tratta di una procedura alla quale non è ancora mai stata data concreta attuazione, e che appare strettamente connessa - almeno nella sua versione testuale vigente - alla permanenza in vigore del reticolo dei collegi istituito dalla legge n. 165 del 2017, basato su due livelli: i collegi uninominali e i collegi plurinominali, quale aggregazione degli uninominali. Ad esempio, si noti come la revisione dei collegi è effettuata secondo i criteri sulla base dei quali è stata esercitata la delega di cui al medesimo articolo 3, i quali prevedono, tra l'altro, che i collegi plurinominali debbano essere formati dall'**aggregazione di collegi uninominali contigui**, e che il numero e la dimensione dei collegi plurinominali siano determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di **un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto**.

Ora, come noto, la proposta di legge in esame, come già illustrato in commento al testo originario di essa, che su questo non è in nessun modo modificato dal nuovo testo, da una parte **sopprime i collegi uninominali** e dall'altra stabilisce **che i collegi plurinominali da applicare sono quelli oggi vigenti**, determinati con il citato decreto legislativo n. 177 del 2020, mentre risultano soppresse le norme di cui al testo unico vigente ai sensi delle quali "ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto".

Articolo 4, sul voto degli italiani all'estero

L'**articolo 4** del nuovo testo AC 2822 prevede di apportare alcune modifiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al regolamento adottato con il DPR 104/2003, di attuazione della legge sul voto degli italiani residenti all'Estero (L. 459/2001). Le modifiche, secondo quanto riportato dalla disposizione, sono finalizzate a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero, nell'osservanza di determinati principi (**comma 1**).

I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE votano nella circoscrizione Estero, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* abrogativi e costituzionali.

Due leggi di revisione costituzionale (L. Cost. 17 gennaio 2000, n. 1, e L. Cost. 23 gennaio 2001, n. 1) hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, nel numero di 12 deputati e 6 senatori; successivamente, la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel ridurre il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi ha stabilito che sono eletti nel territorio nazionale 392 deputati e 196 senatori e nella circoscrizione Estero 8 deputati e 4 senatori.

L'art. 3 della L. Cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha attuato la previsione costituzionale disciplinando l'esercizio del voto (per corrispondenza) e l'attribuzione (con sistema proporzionale) dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

La medesima legge ha stabilito inoltre che, con le medesime modalità previste per le elezioni politiche, i cittadini italiani all'estero possano esprimere il proprio voto anche nei *referendum* abrogativi e in quelli costituzionali previsti, rispettivamente, dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La legge 52/2015 ha introdotto la possibilità anche per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso.

L'articolo 26 della legge sul voto degli italiani all'estero demanda la disciplina delle modalità di attuazione della legge ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b), della legge 400/1988 (regolamento di attuazione ed integrazione delle leggi), ossia con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta (art. 26, comma 1, L. 459/2001). Inoltre, sullo schema di regolamento devono esprimere parere, entro 60 giorni dalla data di trasmissione, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare (art. 26, comma 2, L. 459/2001).

Il DPR 2 aprile 2003, n. 104, di attuazione della legge 459/2001, disciplina gli aspetti di dettaglio del sistema di partecipazione al voto dei cittadini residenti all'Estero: elettorato attivo, svolgimento della campagna elettorale, presentazione dei contrassegni di lista e delle candidature, invio del materiale elettorale, espressione del voto, operazioni di scrutinio, agevolazioni di viaggio.

Il comma 1 in esame prevede che le modifiche al regolamento di attuazione della legge sul voto degli italiani all'Estero debba osservare i seguenti **principi**:

1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da **evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati**;

2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per **contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale**;

3) disciplina delle **modalità del voto** per corrispondenza con l'introduzione di modalità volte a consentire la **verifica dell'identità** di chi compila le schede elettorali e a **contrastare ogni forma di condizionamento** o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;

Si ricorda che le modalità per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'Estero, principalmente di rango primario, sono contenute nella legge 450/2001. Votano per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero e per i referendum i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le liste sono predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo realizza unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenuti dai comuni, e quelli degli schedari consolari, anch'essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all'estero (L. 459/2001, art. 5, comma 1).

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per **corrispondenza** (L. 459/2001, art. 1, comma 2). La legge consente altresì agli **elettori residenti all'estero** di esercitare l'**opzione per il voto in Italia** (L. 459/2001, art. 1, comma 3).

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (ossia gli elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia e quelli temporaneamente all'estero che abbiano esercitato l'opzione per il voto all'estero), un **plico** contenente il **certificato elettorale**, la **scheda elettorale** e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di **preferenza** nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'**ufficio consolare** non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

L'articolo 15 del regolamento di attuazione (DPR 104/2003) si limita a specificare i casi di efficacia, inefficacia e annullamento del voto nell'espressione delle preferenze.

Per quanto riguarda l'identità di chi compila le schede elettorali, il regolamento prevede che il tagliando comprovante l'esercizio di voto che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori e non vi non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore (art. 14, DPR 104/2003).

4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la **verifica della validità del voto** espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che lo schema di regolamento di cui al comma 1 sia corredato della **relazione tecnica** che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

La disposizione in commento prevede quindi che si applichi l'articolo 17 comma 2 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica). La norma richiamata prevede, per le leggi di delega legislativa, l'obbligo di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi con possibilità però, quando non sia possibile procedere in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, di effettuare la quantificazione degli stessi al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi; la norma prevede anche che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Si ricorda che per le leggi diverse dalle leggi di delega l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 prevede invece che "ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma".

Il **comma 3** reca una disposizione finale secondo cui, se alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di modifica del DPR 104/2003, trovino comunque applicazione le disposizioni del DPR vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La disposizione non contempla invece l'ipotesi di indizione di referendum abrogativi (ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione) o costituzionali confermativi (ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione) per i quali pure è ammesso, come si è visto, la possibilità di voto degli italiani residenti all'estero.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 666/1 - Volume I

Camera: Progetti di legge n. 591 /1 - Volume I
29 maggio 2026

Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✉ CD_istituzioni
--------	--	--	------------------

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0469a_vol1

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
ART. 1 – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati (DPR 30 marzo 1957, n. 361)						
—	Art. 1, c. 1 DPR 361/1957	Riferimento al turno di ballottaggio	Art. 1, c. 1	Soppressa	4	5
Art. 1, c. 1, lett. a)	Art. 1, c. 2 DPR 361/1957	Ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni	Art. 1, c. 1	Non Modificata		5
Art. 1, c. 1, lett. b)	Art. 1, c. 3 DPR 361/1957	Ripartizione delle circoscrizioni nei collegi plurinominali	Art. 1, c. 1	Non Modificata		6
Art. 1, c. 1, lett. c)	Art. 1, c. 4 DPR 361/1957	Principi del sistema elettorale	Art. 1, c. 1	Modificata	4	6
Art. 1, c. 2	Art. 2, c. 1 DPR 361/1957	Disciplina speciale per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol	Art. 1, c. 2	Modificata	8	7
Art. 1, c. 3	Art. 3 DPR 361/1957	Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e distribuzione tra collegi plurinominali sulla base del censimento	Art. 1, c. 3	Modifiche formali/di coordinamento		8
Art. 1, c. 4	Art. 4, c. 2 DPR 361/1957	Modalità di espressione del voto	Art. 1, c. 4	Non Modificata		10
—	Art. 11 DPR 361/1957	Decreto di convocazione dei comizi	Art. 1, c. 5	Soppressa	4	16
Art. 1, c. 5	Art. 14, c. 1 DPR 361/1957	Deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno	Art. 1, c. 6	Non Modificata		18
Art. 1, c. 6, lett. a)	Art. 14-bis, c. 2 DPR 361/1957	Dichiarazione di collegamento in coalizione	Art. 1, c. 7, lett. a)	Non Modificata		21
Art. 1, c. 6, lett. b)	Art. 14-bis, c. 3 DPR 361/1957	Indicazione del nome proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri	Art. 1, c. 7, lett. b)	Non Modificata		22
Art. 1, c. 6, lett. c)	Art. 14-bis, c. 3-bis DPR 361/1957 (nuovo)	Dichiarazione di collegamento tra le due Camere ai fini del premio di governabilità	—	Introdotta	4	22
Art. 1, c. 6, lett. d)	Art. 14-bis, c. 4 DPR 361/1957	Effetti giuridici della dichiarazione di collegamento in coalizione	—	Modifiche formali/di coordinamento		23
Art. 1, c. 7	Art. 17, c. 1 DPR 361/1957	Designazione dei delegati per il deposito delle liste	Art. 1, c. 8	Non Modificata		26
Art. 1, c. 8, lett. a)	Art. 18-bis, c. 1, prim. per. DPR 361/1957	Presentazione delle candidature	Art. 1, c. 9, lett. a)	Non Modificata		27
Art. 1, c. 8, lett. b)	Art. 18-bis, c. 1, dopo prim. per. DPR 361/1957	Presentazione delle candidature	Art. 1, c. 9, lett. b)	Non Modificata		28
Art. 1, c. 8, lett. c)	Art. 18-bis, c. 1-bis DPR 361/1957	Presentazione delle candidature (disposizione abrogata)	Art. 1, c. 9, lett. c)	Non Modificata		28
Art. 1, c. 8, lett. d)	Art. 18-bis, c. 2-bis DPR 361/1957	Presentazione delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità	Art. 1, c. 9, lett. d)	Modificata	10	30
Art. 1, c. 8, lett. e)	Art. 18-bis, c. 2-ter DPR 361/1957 (nuovo)	Regime per le elezioni della sola Camera	—	Introdotta	11	31
Art. 1, c. 8, lett. f)	Art. 18-bis, c. 3, sec. per. DPR 361/1957	Numero massimo e minimo di candidati per collegio plurinominali	Art. 1, c. 9, lett. e)	Non Modificata		32
Art. 1, c. 8, lett. g)	Art. 18-bis, c. 3.1 DPR 361/1957	Alternanza di genere nelle liste	Art. 1, c. 9, lett. f)	Non Modificata		32
Art. 1, c. 8, lett. h)	Art. 18-bis, c. 3-bis DPR 361/1957	Candidati supplenti	Art. 1, c. 9, lett. g)	Non Modificata		33
Art. 1, c. 9, lett. a)	Art. 19, c. 1 DPR 361/1957	Incompatibilità delle candidature	Art. 1, c. 10, lett. a)	Non Modificata		33
Art. 1, c. 9, lett. b)	Art. 19, c. 3 DPR 361/1957	Incompatibilità delle candidature	Art. 1, c. 10, lett. b)	Modificata	11	34
Art. 1, c. 9, lett. c)	Art. 19, c. 4 DPR 361/1957	Pluricandidature	Art. 1, c. 10, lett. c)	Non Modificata		34

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
Art. 1, c. 9, lett. d)	Art. 19, c. 5 DPR 361/1957	Incompatibilità della candidatura nella circoscrizione Estero	Art. 1, c. 10, lett. d)	Non Modificata		24
Art. 1, c. 10	Art. 20, c. 1 DPR 361/1957	Modalità e termini di presentazione delle liste	Art. 1, c. 11	Non Modificata		34
Art. 1, c. 11	Art. 21, c. 2 DPR 361/1957	Autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali	Art. 1, c. 12	Non Modificata		37
Art. 1, c. 12, lett. a)	Art. 22, c. 1, n. 1-ter) DPR 361/1957	Invalidità delle liste	—	Introdotta	11	38
Art. 1, c. 12, lett. b)	—	Invalidità delle liste in assenza dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio	—	Introdotta	11	38
Art. 1, c. 12, lett. c)	Art. 22, c. 1, n. 4) DPR 361/1957	Invalidità della candidatura	Art. 1, c. 13, lett. a)	Modificata	11	40
Art. 1, c. 12, lett. d)	Art. 22, c. 1, n. 5) DPR 361/1957	Invalidità della candidatura	Art. 1, c. 13, lett. b)	Modificata	11	40
Art. 1, c. 12, lett. e)	Art. 22, c. 1, n. 6-bis) DPR 361/1957	Sostituzione in caso di rinuncia	Art. 1, c. 13, lett. c)	Non Modificata		41
Art. 1, c. 12, lett. f)	Art. 22, c. 1, n. 6-ter) DPR 361/1957	Sostituzione in caso decesso	—	Introdotta	12	42
Art. 1, c. 12, lett. g)	Art. 22, c. 4 DPR 361/1957	Comunicazione del presidente dell'Ufficio ai delegati di lista (comma abrogato)	Art. 1, c. 13, lett. d)	Non Modificata		43
Art. 1, c. 13	Art. 24, c. 1, n. 2) DPR 361/1957	Sorteggio del numero d'ordine delle liste; stampa delle schede e dei manifesti con i candidati circoscrizionali del premio	Art. 1, c. 14	Modificata	12	45
Art. 1, c. 14	Art. 30, c. 1, n. 4) DPR 361/1957	Operazioni preliminari	Art. 1, c. 15	Non Modificata		50
Art. 1, c. 15, lett. a)	Art. 31, c. 2 DPR 361/1957	Scheda elettorale	Art. 1, c. 16, lett. a)	Non Modificata		52
Art. 1, c. 15, lett. b)	Art. 31, c. 3, prim. per. DPR 361/1957	Scheda elettorale	Art. 1, c. 16, lett. b)	Non Modificata		53
Art. 1, c. 15, lett. c)	Art. 31, c. 3, sec. per. DPR 361/1957	Scheda elettorale	Art. 1, c. 16, lett. c)	Non Modificata		53
Art. 1, c. 15, lett. d)	Art. 31, c. 4, prim. per. DPR 361/1957	Scheda elettorale	Art. 1, c. 16, lett. d)	Non Modificata		49
Art. 1, c. 15, lett. e)	Art. 31, c. 5 DPR 361/1957	Espressione del voto	Art. 1, c. 16, lett. e) e f)	Non Modificata		54
—	Art. 31, c. 6-bis DPR 361/1957 (scheda di ballottaggio Camera)	Scheda per il turno di ballottaggio	Art. 1, c. 16, lett. g)	Soppressa	5	54
Art. 1, c. 16, lett. a)	Art. 58, c. 2 DPR 361/1957	Espressione del voto	Art. 1, c. 17, lett. a)	Non Modificata		63
Art. 1, c. 16, lett. b)	Art. 58, c. 3 DPR 361/1957	Espressione del voto	Art. 1, c. 17, lett. b)	Non Modificata		64
Art. 1, c. 17, lett. a)	Art. 59-bis, c. 1 DPR 361/1957	Espressione del voto	Art. 1, c. 18, lett. a)	Non Modificata		65
Art. 1, c. 17, lett. b)	Art. 59-bis, c. 2 DPR 361/1957	Espressione del voto	Art. 1, c. 18, lett. b)	Non Modificata		66
Art. 1, c. 17, lett. c)	Art. 59-bis, c. 3 DPR 361/1957	Espressione del voto	Art. 1, c. 18, lett. c)	Non Modificata		66
Art. 1, c. 18, lett. a)	Art. 68, c. 3, terz. per. DPR 361/1957	Verbale di sezione	Art. 1, c. 19, lett. a)	Non Modificata		72
Art. 1, c. 18, lett. b)	Art. 68, c. 3, quart. per. DPR 361/1957	Verbale di sezione	Art. 1, c. 19, lett. b)	Non Modificata		73
Art. 1, c. 18, lett. c)	Art. 68, c. 3, quint. per. DPR 361/1957	Verbale di sezione	Art. 1, c. 19, lett. c)	Non Modificata		73
Art. 1, c. 18, lett. d)	Art. 68, c. 3-bis DPR 361/1957	Verbale di sezione	Art. 1, c. 19, lett. d)	Non Modificata		73
Art. 1, c. 19, lett. a)	Art. 71, c. 1, n. 2) DPR 361/1957	Verbale di sezione	Art. 1, c. 20, lett. a)	Non Modificata		76
Art. 1, c. 19, lett. b)	Art. 71, c. 2 DPR 361/1957	Verbale di sezione	Art. 1, c. 20, lett. b)	Non Modificata		76
Art. 1, c. 20, lett. a)	Art. 77, lett. a) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (disposizione abrogata)	Art. 1, c. 21, lett. a)	Non Modificata		84

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
Art. 1, c. 20, lett. b)	Art. 77, lett. b) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (disposizione abrogata)	Art. 1, c. 21, lett. b)	Non Modificata		85
Art. 1, c. 20, lett. c)	Art. 77, lett. c) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale	Art. 1, c. 21, lett. c)	Non Modificata		85
Art. 1, c. 20, lett. d)	Art. 77, lett. d) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (disposizione abrogata)	Art. 1, c. 21, lett. d)	Non Modificata		86
Art. 1, c. 20, lett. e)	Art. 77, lett. g) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (disposizione abrogata)	Art. 1, c. 21, lett. e)	Non Modificata		87
Art. 1, c. 20, lett. f)	Art. 77, lett. h) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (disposizione abrogata)	Art. 1, c. 21, lett. f)	Non Modificata		87
Art. 1, c. 21, lett. a)	Art. 83, c. 1, alinea DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale	Art. 1, c. 22, lett. a)	Modificata	5	91
Art. 1, c. 21, lett. b)	Art. 83, c. 1, lett. c) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale	Art. 1, c. 22, lett. b)	Non Modificata		91
Art. 1, c. 21, lett. c)	Art. 83, c. 1, lett. e), nn. 1)-2-ter) DPR 361/1957	Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale	Art. 1, c. 22, lett. c)	Non Modificata		92
Art. 1, c. 21, lett. d) – lett. e-bis)	—	Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale	Art. 1, c. 22, lett. d) – e-bis)	Modificata	5	95
Art. 1, c. 21, lett. d) – lett. e-ter)	—	Verifica per l'attribuzione del premio	Art. 1, c. 22, lett. d) – e-ter)	Modificata	5	95
Art. 1, c. 21, lett. d) – lett. e-quater)	—	Verifica per l'attribuzione del premio	—	Introdotta	6	95
Art. 1, c. 21, lett. d) – lett. e-quinquies)	—	Assegnazione del premio di governabilità	Art. 1, c. 22, lett. d) – e-quater)	Modificata	6	96
Art. 1, c. 21, lett. d) – lett. e-sexies)	—	Distribuzione proporzionale pura dei seggi nei casi in cui le verifiche abbiano esito negativo	Art. 1, c. 22, lett. d) – e-quinquies)	Modificata	6	96
—	—	Caso di ballottaggio	Art. 1, c. 22, lett. e-sexies)	Soppressa	6	97
Art. 1, c. 21, lett. e)	Art. 83, c. 1, lett. f) DPR 361/1957	Riparto provvisorio dei seggi tra coalizioni e liste in base alla cifra elettorale nazionale	Art. 1, c. 22, lett. e)	Modifiche formali/di coordinamento		97
Art. 1, c. 21, lett. f)	—	Verifica del superamento del tetto massimo di 220 seggi per il soggetto vincitore	Art. 1, c. 22, lett. f)	Modificata	6	98
Art. 1, c. 21, lett. g)	Art. 83, c. 1, lett. g) DPR 361/1957	Ripartizione dei seggi tra le liste coalizzate ammesse al riparto	Art. 1, c. 22, lett. g)	Non Modificata		99
Art. 1, c. 21, lett. h)	Art. 83, c. 1, lett. h) DPR 361/1957	Distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni tra le coalizioni e le liste	Art. 1, c. 22, lett. h)	Non Modificata		100
Art. 1, c. 21, lett. i)	Art. 83, c. 1, lett. i) DPR 361/1957	Compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie nella distribuzione circoscrizionale dei seggi	Art. 1, c. 22, lett. i)	Non Modificata		104
—	—	Ballottaggio	Art. 1, c. 22, lett. l) – c. 1-bis	Soppressa	6	107
Art. 1, c. 21, lett. l) – c. 1-bis	—	Distribuzione proporzionale	Art. 1, c. 22, lett. l) – c. 1-ter	Modifiche formali/di coordinamento		108
Art. 1, c. 21, lett. l) – c. 1-ter	—	Meccanismo correttivo del tetto: rideterminazione dei seggi (150 alla maggioranza + 164 alla minoranza)	Art. 1, c. 22, lett. l) – c. 1-quater	Modificata	7	108

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
Art. 1, c. 21, lett. l) – c. 1-quater	—	Elezioni della sola Camera dei deputati	Art. 1, c. 22, lett. l) – c. 1-quinquies	Modificata	7	112
Art. 1, c. 21, lett. l) – c. 1-quinquies	—	Assegnazione dei seggi del premio nelle circoscrizioni prive di liste circoscrizionali	—	Introdotta	7	112
Art. 1, c. 21, lett. m)	Art. 83, c. 2 DPR 361/1957	Compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie nella distribuzione circoscrizionale dei seggi	Art. 1, c. 22, lett. m)	Non Modificata		113
Art. 1, c. 22, lett. a)	Art. 83-bis, c. 1 DPR 361/1957	Proclamazione dei candidati eletti nella lista circoscrizionale del premio e attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali	Art. 1, c. 23, lett. a)	Modificata	8	114
Art. 1, c. 22, lett. b)	Art. 83-bis, c. 1-bis DPR 361/1957	Attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali in caso di applicazione del meccanismo correttivo del tetto (comma 1-ter art. 83)	Art. 1, c. 23, lett. b)	Modifiche formali/di coordinamento		116
Art. 1, c. 23, lett. a)	Art. 84, c. 3 DPR 361/1957	Proclamazione degli eletti nel collegio uninominale (comma abrogato)	Art. 1, c. 24, lett. a)	Non Modificata		120
Art. 1, c. 23, lett. b)	Art. 84, c. 4 DPR 361/1957	Proclamazione degli eletti nei collegi plurinominali	Art. 1, c. 24, lett. b)	Non Modificata		120
Art. 1, c. 23, lett. c)	Art. 84, c. 6 DPR 361/1957	Comunicazione dei risultati all'Ufficio centrale nazionale (comma abrogato)	Art. 1, c. 24, lett. c)	Non Modificata		122
Art. 1, c. 23, lett. d)	Art. 84, c. 7 DPR 361/1957	Ricorsi avverso le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale	Art. 1, c. 24, lett. d)	Non Modificata		123
Art. 1, c. 24	Art. 85, c. 1-bis DPR 361/1957	Regola di preferenza per il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale del premio sia in uno o più collegi plurinominali	Art. 1, c. 25	Non Modificata		124
Art. 1, c. 25, lett. a)	Art. 86, c. 1 DPR 361/1957	Sostituzione dei seggi vacanti	Art. 1, c. 26, lett. a)	Modifiche formali/di coordinamento		124
Art. 1, c. 25, lett. b)	Art. 86, c. 2 DPR 361/1957	Sostituzione dei seggi vacanti	Art. 1, c. 26, lett. b)	Non Modificata		125
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 1	—	Applicazione della disciplina generale alla circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le modificazioni del Titolo VI	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 1	Non Modificata		133
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 2	—	Presentazione e collegamento delle candidature nei collegi uninominali del TAA	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 2	Modificata	9	133
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 3	—	Indicazioni obbligatorie per ogni candidato nei collegi uninominali del TAA	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 3	Non Modificata		134
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 4	—	Dichiarazione di collegamento in coalizione nella sola circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol	—	Introdotta	9	135
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 5	—	Sottoscrizioni per la presentazione delle liste per i seggi proporzionali nel TAA	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 5	Non Modificata		136
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 6	—	Applicazione degli artt. 18-bis, 19 e 20 alla presentazione delle liste proporzionali nel TAA	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 6	Modifiche formali/di coordinamento		136

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 7	—	Sede di presentazione delle candidature: cancelleria della Corte d'appello di Trento	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-quinquies, c. 7	Non Modificata		137
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-sexies	—	Scheda elettorale nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-sexies	Non Modificata		137
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-septies	—	Scrutinio nella circoscrizione TAA: elezione nei collegi uninominali e assegnazione proporzionale dei seggi	Art. 1, c. 27, lett. a) – art. 93-septies	Non Modificata		139
Art. 1, c. 26, lett. a) – art. 93-octies	—	Divieto di candidatura in più collegi uninominali nelle circoscrizioni speciali; incompatibilità con candidature in altre circoscrizioni	—	Introdotta	10	143
Art. 1, c. 26, lett. b)	Rubrica Titolo VI DPR 361/1957	Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol	Art. 1, c. 27, lett. b)	Non Modificata		130
Art. 1, c. 27	Art. 106 DPR 361/1957	Sanzioni penali per la presentazione irregolare di candidature	Art. 1, c. 28	Non Modificata		144
Art. 1, c. 28	Art. 119 DPR 361/1957	Voto degli italiani all'estero: circoscrizione Estero	Art. 1, c. 29	Non Modificata		145
Art. 1, c. 29	Tabelle A-bis, A-ter, H-bis, H-ter DPR 361/1957	Tabelle A-bis, A-ter, H-bis, H-ter DPR 361/1957: Modelli delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati	Art. 1, c. 30	Modificata	10	—
ART. 2 – Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica (D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)						
Art. 2, c. 1, lett. a)	Art. 1, c. 1 D.Lgs. 533/1993	Elezione del Senato su base regionale	Art. 2, c. 1, lett. a)	Modificata	4	146
Art. 2, c. 1, lett. b)	Art. 1, c. 2 D.Lgs. 533/1993	Principi del sistema elettorale	Art. 2, c. 1, lett. b)	Modificata	4	147
Art. 2, c. 1, lett. c)	Art. 1, c. 2-bis D.Lgs. 533/1993	Ripartizione in collegi plurinominali e uninominali (comma abrogato)	Art. 2, c. 1, lett. c)	Non Modificata		148
Art. 2, c. 1, lett. d)	Art. 1, c. 2-ter D.Lgs. 533/1993	Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni regionali	Art. 2, c. 1, lett. d)	Modifiche formali/di coordinamento		148
Art. 2, c. 1, lett. e)	Art. 1, c. 3 D.Lgs. 533/1993	Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste: costituita in un unico collegio uninominale	Art. 2, c. 1, lett. e)	Non Modificata		149
Art. 2, c. 1, lett. f)	Art. 1, c. 4 D.Lgs. 533/1993	Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: numero dei collegi uninominali	Art. 2, c. 1, lett. f)	Modificata	4	149
Art. 2, c. 1, lett. g)	—	Esclusione dei voti espressi in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige dal computo delle cifre elettorali nazionali	—	Introdotta	4	150
Art. 2, c. 2	Art. 2, c. 1 D.Lgs. 533/1993	Suddivisione delle circoscrizioni regionali in collegi plurinominali con eventuale premio di governabilità	Art. 2, c. 2	Non Modificata		150
—	Art. 4 D.Lgs. 533/1993 (turno di ballottaggio Senato)	Decreto di convocazione dei comizi per il Senato; previsione del turno di ballottaggio	Art. 2, c. 3	Soppressa	4	151
Art. 2, c. 3	Art. 8, c. 1-bis D.Lgs. 533/1993 (turno di ballottaggio Senato)	Dichiarazione di collegamento tra le due Camere ai fini del premio	—	Introdotta	4	153
Art. 2, c. 4, lett. a), n. 1)	Art. 9, c. 2 D.Lgs. 533/1993	Presentazione della lista circoscrizionale regionale ai fini del premio di governabilità	Art. 2, c. 4, lett. a)	Non Modificata		154

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
Art. 2, c. 4, lett. a), n. 2)	Art. 9, c. 2, ult. per. D.Lgs. 533/1993	Ammissibilità della presentazione di liste anche in una sola regione	Art. 2, c. 4, lett. a)	Non Modificata		154
Art. 2, c. 4, lett. b)	—	Elezioni del solo Senato	—	Introdotta	12	154
Art. 2, c. 4, lett. c)	Art. 9, c. 4, sec. e terz. per. D.Lgs. 533/1993	Numero minimo e massimo di candidati per collegio plurinomiale (Senato)	Art. 2, c. 4, lett. b)	Non Modificata		155
Art. 2, c. 4, lett. d), n. 1)	Art. 9, c. 4-bis, prim. per. D.Lgs. 533/1993	Requisiti di parità di genere	Art. 2, c. 4, lett. c)	Non Modificata		156

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
Art. 2, c. 4, lett. d), n. 2)	Art. 9, c. 4-bis, terz. per. D.Lgs. 533/1993	Funzioni dell'Ufficio centrale nazionale	—	Introdotta	12	156
Art. 2, c. 4, lett. d), n. 3)	Art. 9, c. 4-bis, ult. per. D.Lgs. 533/1993	Funzioni dell'Ufficio centrale nazionale	—	Introdotta	12	156
Art. 2, c. 5, lett. a)	Art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 533/1993	Manifesti elettorali	Art. 2, c. 5, lett. a)	Non Modificata		159
Art. 2, c. 5, lett. b)	Art. 11, c. 1, lett. a), ult. per. D.Lgs. 533/1993	Manifesti elettorali	—	Introdotta	12	160
—	—	Scheda per il turno di ballottaggio al Senato	Art. 2, c. 5, lett. b)	Soppressa	5	161
Art. 2, c. 6	Art. 13, c. 1 D.Lgs. 533/1993	Età minima per l'esercizio del diritto di elettorato passivo al Senato	Art. 2, c. 6	Non Modificata		163
Art. 2, c. 7, lett. a)	Art. 14, c. 1 D.Lgs. 533/1993	Scheda elettorale	Art. 2, c. 7, lett. a)	Non Modificata		164
Art. 2, c. 7, lett. b)	Art. 14, c. 2 D.Lgs. 533/1993	Espressione del voto	Art. 2, c. 7, lett. b)	Non Modificata		164
Art. 2, c. 8, lett. a)	Art. 16, c. 1, lett. a) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale (disposizione abrogata)	Art. 2, c. 8, lett. a)	Non Modificata		165
Art. 2, c. 8, lett. b)	Art. 16, c. 1, lett. b) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale (disposizione abrogata)	Art. 2, c. 8, lett. b)	Non Modificata		166
Art. 2, c. 8, lett. c)	Art. 16, c. 1, lett. c) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale	Art. 2, c. 8, lett. c)	Non Modificata		166
Art. 2, c. 8, lett. d)	Art. 16, c. 1, lett. d) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale	Art. 2, c. 8, lett. d)	Non Modificata		167
Art. 2, c. 8, lett. e)	Art. 16, c. 1, lett. g) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale	Art. 2, c. 8, lett. e)	Non Modificata		168
Art. 2, c. 8, lett. f)	Art. 16, c. 1, lett. h) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale	Art. 2, c. 8, lett. f)	Non Modificata		168
Art. 2, c. 9, lett. a)	Art. 16-bis, c. 1, alinea D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale	Art. 2, c. 9, lett. a)	Modificata	6	169
Art. 2, c. 9, lett. b)	Art. 16-bis, c. 1, lett. c) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale	Art. 2, c. 9, lett. b)	Non Modificata		170
Art. 2, c. 9, lett. c)	Art. 16-bis, c. 1, lett. e), nn. 1)-4) D.Lgs. 533/1993	Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale	Art. 2, c. 9, lett. c)	Non Modificata		170
Art. 2, c. 9, lett. d) – lett. e-bis)	—	Identificazione della lista o coalizione con la maggiore cifra elettorale nazionale	Art. 2, c. 9, lett. d) – e-bis)	Modificata	6	174
Art. 2, c. 9, lett. d) – lett. e-ter)	—	Verifiche per l'attribuzione del premio	Art. 2, c. 9, lett. d) – lett. e-ter)	Modificata	6	174
Art. 2, c. 9, lett. d) – lett. e-quater)	—	Verifiche per l'attribuzione del premio	—	Introdotta	6	174
Art. 2, c. 9, lett. d) – lett. e-quinquies)	—	Assegnazione del premio di governabilità	Art. 2, c. 9, lett. d) – e-quater)	Modificata	6	175
Art. 2, c. 9, lett. d) – lett. e-sexies)	—	Distribuzione proporzionale nei casi in cui o una o tutte le verifiche abbiano dato esito negativo	Art. 2, c. 9, lett. d) – e-quinquies)	Modificata	6	175
—	—	Caso di ballottaggio	Art. 2, c. 9, lett. d) – e-sexies)	Soppressa	6	176
Art. 2, c. 9, lett. e)	Art. 16-bis, c. 1, lett. f) D.Lgs. 533/1993	Prima distribuzione provvisoria dei seggi tra coalizioni e liste su base regionale e graduatoria nazionale dei resti	Art. 2, c. 9, lett. e)	Modificata	6	176
Art. 2, c. 9, lett. f) – lett. f-bis)	—	Verifica del superamento del tetto massimo di 113 seggi per il soggetto vincitore	Art. 2, c. 9, lett. f) – f-bis)	Modificata	7	177
Art. 2, c. 9, lett. f) – lett. f-ter) e f-quater)	—	Conferma del riparto o attivazione del meccanismo correttivo del tetto	Art. 2, c. 9, lett. f) – f-ter) e f-quater)	Modifiche formali/di coordinamento		178

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
—	—	Turno di ballottaggio	Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-bis	Soppressa	7	178
Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-bis	—	Distribuzione proporzionale pura dei seggi per ciascuna regione nei casi di cui alla lettera e-sexies)	Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-ter	Modificata	7	179
Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-ter	—	Redistribuzione dei seggi eccedenti il tetto	Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-quater	Modificata	7	179
Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-quater	—	Applicazione della distribuzione proporzionale	Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-quinquies	Modificata	7	181
Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-quinquies	—	Assegnazione dei seggi del premio nelle circoscrizioni regionali in cui la lista/coalizione vincitrice non ha presentato liste circoscrizionali	—	Introdotta	7	181
Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-sexies	—	Comunicazioni finali dell'Ufficio centrale nazionale agli Uffici elettorali regionali	Art. 2, c. 9, lett. g) – c. 1-sexies	Modifiche formali/di coordinamento		182
Art. 2, c. 10	Art. 17, Lgs. 533/1993	Riparto nei collegi plurinominali	Art. 2, c. 10	Modificata	8	182
Art. 2, c. 11	Art. 17-bis, c. 2 D.Lgs. 533/1993	Incapienza delle liste	Art. 2, c. 11	Non Modificata		192
Art. 2, c. 12	Rubrica Titolo VII D.Lgs. 533/1993	Rubrica Titolo VII D.Lgs. 533/1993 – Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol	Art. 2, c. 12	Non Modificata		194
Art. 2, c. 13, lett. a)	Art. 20, c. 1, alinea D.Lgs. 533/1993	Disciplina speciale per il collegio uninominale della Valle d'Aosta e per i collegi del Trentino-Alto Adige/Südtirol	Art. 2, c. 13, lett. a)	Non Modificata		194

AC 2822 NT – 27 maggio 2026			Confronto con AC 2822 - 26 febbraio 2026			
Disposizione AC 2822 NT	Norma del testo unico Camera / Senato interessata	Oggetto della modifica	Corrispondente disposizione AC 2822	Esito confronto	Pag. Dossier	Pag. Testo a fronte (Vol. II)
Art. 2, c. 13, lett. b)	Art. 20, c. 1, lett. a) D.Lgs. 533/1993	Elezione con sistema maggioritario nel collegio uninominale delle regioni speciali del Senato	Art. 2, c. 13, lett. b)	Non Modificata		194
Art. 2, c. 14	Art. 20-bis, c. 01 D.Lgs. 533/1993	Rinvio alle disposizioni del Titolo VI del TU Camera per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali del Senato	Art. 2, c. 14	Non Modificata		195
Art. 2, c. 15	Art. 21-ter, c. 1 D.Lgs. 533/1993	Incompatibilità della candidatura nei collegi uninominali delle regioni speciali con candidature in altre circoscrizioni	Art. 2, c. 15	Non Modificata		197
Art. 2, c. 16	Tabelle A, B D.Lgs. 533/1993	Tabelle A, B D.Lgs. 533/1993 – Modelli delle schede di votazione per l'elezione del Senato della Repubblica	Art. 2, c. 16	Modificata	5	—
ART. 3 – Modifiche alla legge 3 novembre 2017, n. 165						
Art. 3, c. 1	Art. 3, c. 6 della L. 165/2017	Abrogazione del comma 6 dell'art. 3 (disposizione tecnica relativa ai collegi uninominali).	—	Introdotta	12	
ART. 4 – Modifiche al DPR 2 aprile 2003, n. 104 (voto italiani all'estero)						
Art. 4, c. 1	DPR 104/2003 (principi di delega)	Delega regolamentare: sicurezza stampa schede, spedizione plichi, verifica identità votante, contrasto voto multiplo. Non presente nell'originario	—	Introdotta	13	
Art. 4, c. 2	DPR 104/2003 (relazione tecnica)	Obbligo di relazione tecnica a corredo del regolamento. Non presente nell'originario	—	Introdotta	14	
Art. 4, c. 3	DPR 104/2003 (clausola di salvaguardia)	Applicazione disciplina vigente se il regolamento non è in vigore alla data di convocazione dei comizi. Non presente nell'originario	—	Introdotta	14	
ART. 5 – Clausola di invarianza finanziaria						
Art. 5, c. 1	—	Clausola di invarianza finanziaria. Testo identico; era art. 3 dell'originario	Art. 3, c. 1	Non Modificata		